



ISTITUTO COMPrensIVO "SANDRO PERTINI - VITTORIO VENETO"
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Via Leonardo Da Vinci - 71045 Orta Nova (FG) | www.icsandropertini-ortanova.edu.it
C.F. 90047470712 | Codice Mec. FGIC88900B | FGIC88900B@istruzione.it | Tel./Fax: 0885/784215

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - S. PERTINI - V. VENETO-ORTA NOVA
Prot. 0002248 del 04/11/2024
I-1 (Uscita)

Circolare n. 55

A TUTTO IL PERSONALE
Sito web

Oggetto: **Domanda di fruizione dei permessi mensili (art. 33, comma 3, della legge n. 104/92)**

I permessi retribuiti art. 33, comma 3, della legge n.104/92 spettano ai lavoratori dipendenti:

- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Il testo legislativo, che tace in merito alla esatta individuazione dei giorni di permesso mensile, ha una prima integrazione dall'art. 15, comma 6, del vigente CCNL Scuola, che così recita: "I permessi mensili (...) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Successivamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso".

A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore".



Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito : “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.

Infine, entra in campo l’Aran che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92 ”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del CCNL 29.11.2007-, chiarisce: “In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal Dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.

Ed è l’ultima norma indicata che consente al pubblico Dirigente Scolastico, tramite unilaterali atti organizzativi, di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio dell’Unità scolastica cui è preposto.

Sicché lo stesso è titolato, ad esempio, ad emanare direttive interne di organizzazione, stabilire l’articolazione dell’orario di servizio di docenti e Ata, assegnare la sede di servizio, ecc..

Tanto premesso, si invita il personale interessato, a presentare una preventiva domanda di fruizione dei permessi mensili (entro l’ultimo giorno del mese precedente) che andrà concordata e calendarizzata con il referente di plesso che si rapporterà al Dirigente Scolastico.

Ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente, e al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell’insegnamento disciplinare dovuto.

Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile che il personale fruitore, però, ha l’obbligo di documentare adeguatamente.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa *Teresa Mazzamurro*

(Firma autografa omissa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D .L.gs. 39/93)